

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 402

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Nuove norme per la colorazione del latte in polvere destinato
all'alimentazione zootecnica

ONOREVOLI SENATORI. - Si è verificato il moltiplicarsi di episodi di attività fraudolenta posta in essere nella preparazione e commercializzazione del latte ad uso umano, attraverso il ricorso a latte e polveri di latte a destinazione alimentare zootecnica.

È necessario, pertanto, predisporre nuove norme in materia che integrino e completino il quadro risultante dal combinato disposto delle leggi 29 novembre 1965, n. 1330, e 11 aprile 1974, n. 138, in particolare introducendo l'obbligo, per chi provvede ad importare i prodotti a base di latte destinati ad uso alimentare zootecnico, di utilizzare appositi coloranti, in grado di assicurare la facile rilevazione dell'appartenenza del prodotto alla categoria dei prodotti non utilizzabili per uso umano.

Il latte in polvere, il burro e gli altri derivati della specie vanno al consumo nel mercato nazionale e, regolarmente fatturati, raggiungono i supermercati e le altre aziende di vendita a prezzi di assoluta concorrenza.

Il presente disegno di legge intende, allora, riportare chiarezza nella materia, individuando con esattezza i comportamenti illeciti e gli obblighi riconnessi alla vendita, all'utilizzo ed alla produzione di latte in polvere destinato ad uso zootecnico.

Ai sensi dell'articolo 1, compendiando alcune delle norme vigenti citate, vengono vietate la detenzione per uso alimentare umano e la destinazione a tale uso di latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico. È vietato, inoltre, produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte o latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico, o che contengano mangimi

nei quali sia presente il latte magro in polvere.

Degna di nota appare la previsione in base alla quale sono vietate l'utilizzazione e la detenzione, la vendita o la cessione di latte o di polveri di latte con destinazione alimentare non umana, non addizionate da un prodotto colorante, individuato nell'estratto di erba medica, in grado di garantire la riconoscibilità del prodotto.

Le previsioni dell'articolo 2 del presente disegno di legge, che vanno indirettamente a sostituire l'articolo 2 della citata legge n. 138 del 1974, stabiliscono l'obbligo, per chi importa latte o polveri di latte, di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, competenti per territorio, la destinazione ad uso zootecnico del latte stesso e la quantità di prodotto da destinare a tali utilizzi.

L'eventuale cambiamento della destinazione dichiarata è subordinato alla preventiva autorizzazione del predetto ufficio.

Coloro che importano latte o polveri di latte a destinazione zootecnica devono, all'atto dello sdoganamento, alla dogana, contrassegnare in modo visibile ed indelebile gli imballaggi contenenti latte e polveri di latte, indicandone la destinazione ad uso non alimentare, la quantità, il tipo ed il luogo finale di destinazione.

Il latte e le polveri di latte a destinazione zootecnica, importati, devono essere addizionati con l'erba medica entro ventiquattro ore dall'arrivo nell'azienda di trasformazione.

L'articolo 3 dispone che la circolazione delle polveri di latte con destinazione alimentare non umana debba essere soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di

accompagnamento da staccarsi da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dal comune competente per territorio (delle tre figlie la prima e la seconda devono essere inviate rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, competenti per territorio). I produttori e gli importatori, inoltre, sono tenuti a tenere aggiornato un registro di carico e scarico, annotandovi tutte le introduzioni e le estrazioni effettuate.

L'articolo 4 impone che la conservazione, la lavorazione e l'impiego del latte e delle polveri di latte ad uso alimentare zootecnico

avvengano in appositi locali a tale scopo predestinati ed autorizzati, previo sopralluogo, dalla competente autorità sanitaria locale.

Va sottolineata, inoltre, la norma dell'articolo 5 che vieta l'utilizzo della denominazione «mozzarella» per quei formaggi a pasta filante che non rispondano ai requisiti di produzione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Con lo stesso decreto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali deve definire le caratteristiche del cosiddetto «preparato alimentare filante» o «mozzarella per pizza», al fine di evitare confusione tra i due prodotti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato detenere per uso alimentare umano o destinare a tale uso il latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico.

2. È vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte o latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico, o che contengano mangimi nei quali sia presente il latte magro in polvere.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è fatto divieto ai produttori di alimenti per il bestiame di utilizzare latte, latte scremato in polvere e latte scremato in polvere appositamente denaturato ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, non addizionati con un prodotto colorante, individuato nell'estratto di erba medica, in grado di garantire la riconoscibilità del prodotto.

4. Dalla medesima data di cui al comma 3, è vietato, sul territorio nazionale, detenere, vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere a qualsiasi titolo latte o polveri di latte con destinazione alimentare non umana privi dell'additivo colorante di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto la percentuale di prodotto colorante di cui al comma 3, utilizzabile per chilogrammo di latte e polveri di latte.

Art. 2.

1. Chi importa latte o polveri di latte comunica, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, competenti per territorio, la destinazione ad uso zootecnico del latte stesso e la quantità di prodotto da destinare a tali utilizzi.

2. Il cambiamento della destinazione dichiarata è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ufficio di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1, all'atto dello sdoganamento, alla dogana, contrassegnano in modo visibile ed indelebile gli imballaggi contenenti latte e polveri di latte ad uso zootecnico, indicando la destinazione ad uso non alimentare dello stesso, la quantità, il tipo ed il luogo finale di destinazione.

4. Il latte e le polveri di latte importati, a destinazione zootecnica, sono addizionati con l'additivo di cui all'articolo 1, entro e non oltre le ventiquattro ore successive al momento dell'arrivo nell'azienda di trasformazione.

Art. 3.

1. La circolazione del latte e delle polveri di latte con destinazione alimentare non umana è soggetta, in tutto il territorio dello Stato, a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dal comune competente per territorio.

2. Delle tre figlie, la prima e la seconda sono inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a

mezzo di lettera raccomandata o di recapito manuale ed avviene nella stessa giornata del rilascio o, comunque, non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce ed è consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. La bolletta riporta i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto, nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto ed il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di settantadue ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore accerta preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti e gli utilizzatori dei prodotti di cui al comma 1 tengono aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dal comune competente per territorio e vi annotano le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano. Tali registri sono conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione e sono esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

6. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro.

Art. 4.

1. La conservazione, la lavorazione e l'impiego del latte e delle polveri di latte ad uso alimentare zootecnico avvengono in appositi locali a tale scopo predestinati ed autorizzati,

previo sopralluogo, dalla competente autorità sanitaria locale.

Art. 5.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio decreto, l'introduzione del formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da latte vaccino o da latte misto, con indicazione merceologica «mozzarella», nell'elenco dei formaggi a denominazione tipica, previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e ne stabilisce le modalità di preparazione, secondo usi leali e costanti.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono indicate le modalità di preparazione e l'esatta indicazione merceologica del cosiddetto «preparato alimentare filante» o «preparato per pizze e focacce».

3. Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è vietato utilizzare la denominazione «mozzarella» per formaggi a pasta filata che non rispondano ai requisiti stabiliti dal decreto stesso.

4. I formaggi freschi a pasta filata, anche quando non destinati ai consumatori finali, possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio, solo se appositamente confezionati all'origine, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

5. I laboratori artigianali, le pizzerie e coloro che impiegano formaggi freschi a pasta filata diversi dalla mozzarella, così come definita nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1955, nella preparazione di altri prodotti, fanno espressa menzione, nell'indicazione degli ingredienti del prodotto alimentare finito, del tipo di formaggio utilizzato.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,91 euro a 10.329,14 euro. In caso di recidiva è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 5.164,57 euro a 51.645,69 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, è punito con l'ammenda da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni previste al comma 1, qualora le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 riguardino latte o latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico, a colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte e di latte in polvere oggetto della violazione contestata.

5. È altresì disposta, nella sentenza di condanna, la confisca dei prodotti oggetto della violazione, dei mezzi adoperati a tale scopo, nonché di tutto il materiale servito alla consumazione del reato.

Art. 7.

1. Le imprese di cui all'articolo 3, quinto comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, inviano all'organo di controllo territorialmente competente, con cadenza bimestrale, un resoconto delle attività effettivamente eseguite nello stabilimento negli ultimi due mesi.

Art. 8.

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 4, 5 e 6, primo comma, numeri 2), 3) e 4), della legge 11 aprile 1974, n. 138;
- b) la legge 29 novembre 1965, n. 1330.

